

## Risposte a richieste di chiarimenti

**Trattativa privata ai sensi dell'art. 21 della L. Prov. TN 19 luglio 1990, n. 23, e dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di servizio di revisione legale dei conti di Pensplan Centrum S.p.A.**

**CIG: 761552520A**



Si forniscono di seguito le risposte alle richieste di chiarimento formulate da operatori economici potenziali concorrenti della gara in oggetto, pervenute nei termini fissati dalla Lettera di invito:

#### **RICHIESTA CHIARIMENTO n. 1**

*“Il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della lettera di invito va solo autodichiarato utilizzando gli allegati da voi indicati, oppure è necessario già in questa fase allegare comprova degli stessi su AVCPASS al fine di produrre il PASSOE?”*

#### **CHIARIMENTO FORNITO**

Entro il termine di presentazione dell'offerta i concorrenti dichiarano, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle responsabilità penali connesse a mendaci o reticenti dichiarazioni, di possedere tutti requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di soddisfare i criteri di selezione ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016 indicati nella documentazione di gara, mediante la compilazione dell'Allegato 1B alla Lettera di invito (DGUE) ovvero un documento equivalente che contenga tutte le dichiarazioni di cui all'Allegato 1B. Entro il medesimo termine, i concorrenti generano e producono alla Stazione Appaltante il PASSOE fornito dal sistema AVCPASS, come evidenziato nella Lettera di invito.

Le informazioni dichiarate saranno verificate da parte della Stazione Appaltante mediante la consultazione della Banca dati nazionale sui contratti pubblici attraverso il sistema AVCPASS in capo all'aggiudicatario, a seguito dell'adozione della Determina di aggiudicazione inefficace ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Le modalità e le tempistiche di caricamento della documentazione di comprova delle informazioni dichiarate, da parte del concorrente, sul sistema AVCPASS, così come la procedura di generazione del PASSOE mediante il medesimo sistema, non sono definite e/o gestite dalla Stazione Appaltante bensì, direttamente, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e descritte dai manuali per l'utilizzo del sistema da parte degli Operatori Economici predisposti dalla stessa Autorità.

#### **RICHIESTA CHIARIMENTO n. 2**

*“In merito alla definizione del programma di revisione, chiediamo se è possibile avere un aggiornamento in merito all'operazione di cessione del 54,44% del pacchetto azionario detenuto in PensPlan Invest SGR SpA.”*

## **CHIARIMENTO FORNITO**

Alla data di pubblicazione delle presenti risposte, la Stazione Appaltante detiene il 64,44% del pacchetto azionario di PensPlan Invest SGR S.p.A. Si conferma che l'operazione di cessione, delineata dalla deliberazione della Giunta della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol n. 275/2017, è in corso, ma non è possibile fare previsioni in ordine ai termini della sua realizzazione al momento del conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti da parte dell'Assemblea della Stazione Appaltante chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2018.

## **RICHIESTA CHIARIMENTO n. 3**

*“In merito all'oggetto di revisione, avremmo bisogno di avere chiarimenti in merito al fatto che la società non predisponga il bilancio consolidato secondo quanto disposto dall'art.27, comma 2, del DLgs 127/91 così come modificato dal DLgs 135/2016, che non permette l'esonero del consolidato, per i limiti quantitativi riportati al comma 1 del medesimo articolo, per le società controllanti di Enti Sottoposti a Regimi Intermedi quali Pensplan Invest SGR SpA.”*

## **CHIARIMENTO FORNITO**

Con la già citata delibera n. 275 del 15.11.2017 la Giunta Regionale del Trentino Alto Adige/Südtirol ha approvato il progetto consistente nella rideterminazione delle partecipazioni nella PensPlan Invest SGR S.p.A. attraverso varie fasi, attualmente in corso, al termine delle quali la partecipazione di Pensplan Centrum S.p.A. si ridurrà al 10% e le due Province Autonome di Trento e di Bolzano acquisiranno ciascuna il 45% del rimanente pacchetto azionario. La suddetta intenzione del socio maggioritario trova applicazione anche nel bilancio d'esercizio di Pensplan Centrum S.p.A., dove la partecipazione azionaria nella PensPlan Invest SGR S.p.A. eccedente il 10% risulta iscritta nell'attivo circolante dello Stato Patrimoniale.

L'art. 28 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 127/91 dispone peraltro che le imprese controllate possano essere escluse dal consolidamento quando le loro azioni sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

Considerando sia la manifesta volontà di cedere il 54,44% della partecipazione, che quanto previsto dall'art. 28 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 127/91, si è ritenuto quindi corretto non prevedere il consolidamento del bilancio tra Pensplan Centrum S.p.A. e PensPlan Invest SGR S.p.A.

#### **RICHIESTA CHIARIMENTO n. 4**

*“In risposta a quanto richiesto nel paragrafo 11 “Coperture Assicurative” della Lettera d’invito, vorremmo sapere se è sufficiente che l’aggiudicatario predisponga una dichiarazione (resa come autocertificazione) nella quale si dia atto che le coperture assicurative della società sono in corso e coprono l’ammontare indicato per sinistro e per questo tipo di servizi.”*

#### **CHIARIMENTO FORNITO**

Il paragrafo 11 “Coperture Assicurative” della Lettera d’invito prevede, nel caso di polizza assicurativa già attiva, che *“l’aggiudicatario dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto e si precisi che il massimale per sinistro non è inferiore ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) ed è interamente dedicato alla copertura assicurativa delle prestazioni rese a favore di Pensplan.”*.

La documentazione richiesta nella Lettera di invito non è, pertanto, sostituibile con la presentazione di una dichiarazione in ordine alle coperture assicurative.

#### **RICHIESTA CHIARIMENTO n. 5**

*“Si chiede di confermare che, ai fini della partecipazione alla procedura, sia dovuto il pagamento del contributo ANAC pari a Euro 20,00, pur trattandosi di importo a base d’asta inferiore a Euro 150.000,00.”*

#### **CHIARIMENTO FORNITO**

Secondo il consolidato indirizzo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (*ex multis* vedi delibere n. 563/2017, n. 765/2016, FAQ “Contributi in sede di gara” al 09/06/2016) il contributo all’Autorità deve essere individuato in base al valore stimato dell’appalto per l’affidamento dei contratti pubblici, a sua volta determinato in osservanza dei criteri fissati all’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, il calcolo deve basarsi sull’importo totale massimo pagabile valutato dalla Stazione Appaltante, al netto dell’IVA, ivi compresi eventuali opzioni o rinnovi espressamente previsti nei documenti di gara. Come si evince dalla documentazione di gara, la presente procedura è volta all’affidamento di un contratto che, in ragione dell’opzione di rinnovo stabilita dalla stessa procedura, vanta un valore massimo pari ad Euro 150.000,00, al netto dell’IVA. Per tale ragione, l’entità della contribuzione che gli operatori economici sono tenuti a versare a favore di ANAC per partecipare alla trattativa privata in oggetto è pari a Euro 20,00, così come stabilito all’art. 2 della Delibera ANAC nr. 1300 del 20 dicembre 2017

per le procedure di affidamento di contratti di valore “Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000”.

Bolzano, lì 19 ottobre 2018

Il RUP

Paolo Carsaniga

*(firmato digitalmente)*